

PRESIDENTE. Ma che cosa c'entra questo?... Qui siamo in tema di emendamenti all'articolo...

GIANTURCO. Ma c'entra benissimo, è una questione di grande interesse.

CREDARO, *relatore*. Quel pareggiamento è stato accordato soltanto sul parere della Giunta superiore ed inoltre non risulta che gli insegnanti dell'istituto di Napoli siano nominati per concorso ed assoggettati alle stesse norme con cui si nominano quelli dell'istituto superiore di magistero di Roma e di Firenze. (*Interruzione*).

Questo è il mio parere franco e leale.

GIANTURCO. Benissimo.

CREDARO, *relatore*. Se poi l'onorevole Gianturco vorrà proporre alla Camera una legge che dia all'istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli la stessa figura pedagogica e giuridica che hanno gli istituti di Firenze e di Roma, io sarò lietissimo di mettere la mia modesta parola a conforto di questa tesi. Ma senza il Parlamento non si può, quasi di sorpresa, pareggiare ai governativi un istituto, che si propone di conferire diplomi per l'insegnamento normale e medio. Sarebbe precedente gravissimo, contrario a tutta la nostra legislazione scolastica.

GIANTURCO. Bene, ringrazio.

CREDARO, *relatore*. Quindi allo stato delle cose non credo che si debba accettare a sua interpretazione.

GIANTURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ma scusi, non posso asciarlo parlare: l'articolo 79 del regolamento lo vieta.

GIANTURCO. Ma scusi, onorevole presidente, siamo proprio nel tema della discussione.

PRESIDENTE. Niente affatto, questa è una discussione che hanno introdotta di straforo: qui si tratta dell'articolo 2 e non l'altro, ed ella, onorevole Gianturco, che è stato tante volte ministro ed è anche deputato anziano, dovrebbe dare il buon esempio: qui è proprio l'articolo 79 del regolamento che si oppone...

GIANTURCO. Vuol dire che io rinunzio a parlare per ossequio a lei... non per altre ragioni...

PRESIDENTE. Non a me... ma all'articolo 79.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io poi dovrei aggiungere un'altra osservazione: credo sarebbe utile, nel primo capoverso, arrivati alla parola *concorso*, togliere tutto il resto, perchè

la maggior parte delle materie insegnate nelle scuole secondarie sono anche insegnate nelle università.

CREDARO, *relatore*. Scusi, onorevole ministro, mi pare necessario lasciare la dizione quale è...

PRESIDENTE. Veramente si potevano mettere d'accordo prima: è più di un mese e mezzo che la legge sta dinanzi alla Camera e non capisco come vengano all'ultimo momento a sollevare questioni relativamente minime... (*Bene!*)

CREDARO, *relatore*. Ci sono, nelle scuole secondarie, materie cui i diplomi non sono conferiti nelle Università. Così le cattedre di letteratura francese, tedesca, inglese mancano in quasi tutte le nostre Università; e la computisteria pure, che è insegnata nelle scuole tecniche, e la calligrafia, e il disegno, e il canto, e i lavori donneschi, e altre ancora. Questo comma è praticamente ritenuto utile per la buona riuscita dei concorsi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione insiste?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Landucci propone che al terzo capoverso di questo articolo si sostituisca quello del testo ministeriale e l'onorevole Zerboglio propone la sostituzione di un suo capoverso ai due ultimi capoversi del testo della Commissione. Queste proposte non sono accettate nè dal ministro, nè dalla Commissione, quindi io metto intanto a partito il primo capoverso dell'articolo secondo.

CREDARO, *relatore*. Permetta, onorevole Presidente; in seguito alle modificazioni portate all'articolo primo bisogna introdurre una correzione anche in questo; dovunque sono nominate le scuole medie bisogna aggiungere anche normali...

PRESIDENTE. Per intenderci meglio rileggeremo l'articolo con le modificazioni che si propongono. Dunque il primo capoverso dell'articolo 2 suonerebbe così:

« La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro, su proposta della sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16 della presente legge. La sezione compilerà una lista con un numero doppio di persone per ciascuna categoria di concorso. Essa sarà composta di professori di Università e di altri Istituti superiori, con preferenza di quelli che abbiano insegnato nelle scuole medie e normali, e per almeno un terzo d'insegnanti